

CONVENZIONE
per la redazione del Progetto Definitivo
e relativa verifica/validazione del by-pass stradale della frana del Ruinon
lungo la S.S.n°300 del Passo di Gavia, nel Comune di Valfurva (SO)

TRA

Regione Lombardia (di seguito denominata anche "Regione"), con sede legale in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1, C.F. n. 80050050154, rappresentata dall'ing. Aldo Colombo, in qualità di Direttore Generale della D.G. Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile della Regione Lombardia, autorizzato alla sottoscrizione della presente Convenzione con [•], in qualità di soggetto competente sulla rete viaria di interesse regionale e di soggetto finanziatore;

ANAS S.p.A. (di seguito denominata anche "ANAS"), con sede legale in Roma (RM), Via Monzambano n. 10, C.F. n. 80208450587, rappresentata dal Responsabile della Struttura Territoriale ing. Nicola Prisco, autorizzato alla sottoscrizione della presente Convenzione con nota prot.CDG-0799843-Int del 15.12.2021, in qualità di Ente gestore della Strada Statale n. 300 'del Passo di Gavia';

Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. (di seguito denominata anche "CAL"), con sede legale in Milano, via Pola n. 12, P.IVA 05645680967, rappresentata dal dott. Gianantonio Arnoldi, in qualità di A.D. di C.A.L., autorizzato alla sottoscrizione della presente Convenzione con [•], partecipata direttamente da ANAS e indirettamente da Regione Lombardia, per il tramite di ARIA S.p.A.;

congiuntamente anche le "Parti";

PREMESSO CHE:

- In attuazione a quanto previsto dal D.P.C.M. 21.11.2019 "Revisione delle reti stradali relative alle Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto", l'ex SP n. 29 "del Passo del Gavia" a far data dal 03.05.2021 è rientrata nella gestione di ANAS come Strada Statale n. 300 'del Passo di Gavia';
- Le accertate condizioni di instabilità di una porzione del versante idrografico destro della Valle del Torrente Frodolfo, nota come Frana del Ruinon, rendono da tempo necessaria la realizzazione di una variante stradale e di un by pass idraulico, atti a garantire la sicurezza della Strada Statale n. 300 e degli abitati situati a valle;
- La Regione Lombardia ha istituito una Commissione Scientifica (ai sensi della Legge Regionale 1 agosto 1992, N. 23 "Norme per l'esecuzione degli interventi

straordinari per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como colpite dagli eventi calamitosi dell'estate 1987") la quale ha rilevato che la SP n. 29 (ora SS n. 300) costituisce l'elemento a rischio diretto in caso di collasso, anche parziale, della Frana del Ruinon, per cui la normale viabilità automobilistica è soggetta a condizioni di rischio molto elevati con scenari che vanno dalla caduta massi al franamento in massa dell'intero versante e l'asse viario e costituisce l'unico accesso permanente all'abitato di Santa Caterina Valfurva;

- Nel marzo del 2000 la Regione Lombardia ha individuato una serie di tracciati di by-pass in galleria, quale soluzione al problema evidenziato, propedeutici a successivi approfondimenti;
- Il Protocollo d'intesa sottoscritto in data 25 luglio 2008 tra Regione Lombardia, Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, Prefettura di Sondrio, Provincia, Parco Nazionale dello Stelvio, Comunità Montana Alta Valtellina, Comune di Bormio, Comune di Valdisotto, Comune di Valfurva per la protezione e valorizzazione dei territori dell'Alta Valtellina attraverso la difesa degli abitati e delle infrastrutture dalla frana del Ruinon di Valfurva ha permesso l'istituzione di un Tavolo Tecnico di accompagnamento alla progettazione preliminare,
- In data 19 ottobre 2010 e 28 marzo 2012 il Tavolo Tecnico di accompagnamento alla progettazione preliminare ha concordato gli obiettivi di progettazione, specificando che, tra l'altro, dovrà essere realizzato un by-pass stradale per garantire la sicurezza della SP n. 29 (oggi SS n. 300) ed evitare l'isolamento dell'alta Valfurva;
- In data 29 marzo 2012 la Regione Lombardia ha affidato a Infrastrutture Lombarde S.p.A. l'incarico di stazione appaltante per la progettazione preliminare, lo studio di prefattibilità ambientale, l'aggiornamento del progetto delle indagini geognostiche e la loro esecuzione, per le opere di messa in sicurezza delle aree interessate dalla frana del Ruinon;
- In data 18 giugno 2014, con Decreto n. 5260 della DG Territorio, Urbanistica e Difesa del suolo, la Regione Lombardia ha approvato il progetto preliminare di cui al punto precedente, il quale comprende, fra gli altri, la realizzazione di una galleria stradale di by-pass della frana del Ruinon;
- In data 8 novembre 2018, con Delibera del Consiglio dei Ministri è stato dichiarato lo stato di emergenza nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato, tra le altre, la Regione Lombardia a partire da ottobre 2018; lo stato di emergenza è stato dichiarato, ad oggi, fino al 31 dicembre 2021;
- In data 15 novembre 2018, con O.C.D.P.C. n. 558, è stata disposta la nomina di commissari delegati per fronteggiare l'emergenza di cui al precedente punto;
- Nella seduta del 27 luglio 2021 il CIPESS ha approvato l'aggiornamento 2020 del Contratto di Programma 2016-2020 tra MIMS e ANAS con le risorse assegnate al Fondo Unico ANAS nell'ambito del riparto di cui all'art. 1, comma 14 della legge n. 160/2019 (LB 2020), per 1,017 miliardi di euro. In particolare, tra le risorse di cui alla legge n. 160/2019 (LB 2020) un importo di 100 milioni di euro è stato destinato all' "Intervento del Bypass stradale ex SP29", sezione stradale categoria C1,

avente uno sviluppo complessivo pari a circa 3 km, compreso tra l'abitato di S. Caterina all'altezza dell'immissione torrente Sobretta, e l'abitato di San Antonio sulla ex SP del Gavia"

PREMESSO ALTRESÌ CHE:

- in data 19 febbraio 2007, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 comma 979 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) è stata costituita la società CAL, partecipata pariteticamente da ANAS e dalla Regione Lombardia tramite la sua controllata Infrastrutture Lombarde S.p.A. (dal 1° luglio 2020 incorporata in ARIA S.p.A.)
- CAL opera nel campo delle infrastrutture viarie, svolgendo in particolare il ruolo di soggetto concedente per l'autostrada Pedemontana Lombarda, l'autostrada diretta Brescia – Bergamo – Milano e le Tangenziali esterne di Milano, e potendo svolgere, su affidamento di Regione e previa stipula di una convenzione di concessione, ai sensi dell'art. 10 ter della L.R. della Regione Lombardia n. 9 del 4 maggio 2001 e s.m.i., funzioni, tra le altre, di progettazione, costruzione, manutenzione, gestione, con riferimento alle strade regionali e provinciali di interesse regionale;
- è interesse comune, di natura prettamente pubblica e istituzionale, di Regione, ANAS e CAL, società partecipata dalla Regione per il tramite della società in house ARIA spa e da ANAS, specializzata nel campo delle infrastrutture viarie, cooperare nell'attuazione delle attività connesse alla progettazione e alla realizzazione delle opere infrastrutturali in oggetto;
- è interesse di CAL cooperare in merito alla realizzazione di interventi che migliorino la mobilità e sviluppare attività specialistiche nelle fasi di pianificazione, di progettazione, di costruzione e di gestione di infrastrutture viarie, che favoriscano:
 - o la creazione di un sistema viabilistico regionale sempre più integrato e sinergico, con evidenti ripercussioni positive in termini di funzionalità, efficacia e, in senso complessivo, di economicità del sistema;
 - o il rafforzamento delle competenze manageriali al fine di strutturare e gestire contratti pubblici con modalità sempre più efficienti ed efficaci, nell'obiettivo di garantire il soddisfacimento al meglio dell'interesse pubblico;
- le condizioni della presente convenzione non rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 50/2016 in quanto si riferiscono ad un accordo tra più amministrazioni aggiudicatrici che soddisfa le condizioni e i presupposti dell'art. 5, comma 6 del citato decreto, atteso che:
 - o Regione, ANAS e CAL sono amministrazioni aggiudicatrici ai sensi del D.Lgs. 50/2016;
 - o la cooperazione è finalizzata alla realizzazione di interessi pubblici comuni alle parti, con divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione, ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla disciplina in tema di contratti pubblici;

- o Regione, ANAS e CAL non svolgono sul mercato libero attività analoghe a quelle oggetto del presente accordo;

RITENUTO:

- di procedere, in ragione dell'interesse di Regione Lombardia e ANAS volto a garantire l'efficienza, la prestazionalità e il mantenimento in sicurezza della viabilità della SS n. 300, con la stipula di una specifica convenzione, basata sui criteri di cui all'art. 15 della L. 241/1990, all'art. 5, comma 6 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e all'art. 10 ter della L.R. della Regione Lombardia n. 9 del 4 maggio 2001 e s.m.i., tra Regione Lombardia, ANAS e CAL;
- di procedere, accertate le condizioni di instabilità di una porzione del versante idrografico destro della Valle del Torrente Frodolfo, nota come Frana del Ruinon, ed in ragione dell'interesse di Regione Lombardia e ANAS alla realizzazione di una variante stradale atta a garantire la sicurezza della SS n. 300 e l'accesso permanente all'abitato di Santa Caterina Valfurva, con la stipula di specifica Convenzione, ai sensi dell'art. 10 ter, comma 2, della L.R. n. 9 del 4 maggio 2001, tra Regione, ANAS e CAL;
- di individuare in CAL, in qualità di società partecipata direttamente da ANAS e indirettamente da Regione Lombardia per il tramite di ARIA S.p.A. ed operante nel campo delle infrastrutture viarie, il soggetto incaricato della redazione del Progetto Definitivo, del Progetto Esecutivo e della relativa verifica/validazione del by-pass stradale della frana del Ruinon lungo la SS n. 300, nel Comune di Valfurva. Le attività relative alla Progettazione Esecutiva verranno espletate nell'ambito della presente convenzione solo nel caso in cui, a copertura dei relativi costi, verrà confermata la disponibilità finanziaria residua, derivante dalle eventuali economie effettivamente conseguite.
- che, per la redazione del Progetto Definitivo, del Progetto Esecutivo e della relativa verifica/validazione, CAL avrà la facoltà di avvalersi anche del supporto di terzi esterni mediante le procedure di affidamento previste dal vigente codice degli appalti;

**tutto ciò premesso e condiviso,
con la presente Convenzione si stabilisce quanto segue:**

ART. 1

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha per oggetto la determinazione dei reciproci impegni tra Regione, ANAS e CAL, per la redazione del Progetto Definitivo e della relativa verifica/validazione del by-pass stradale della frana del Ruinon lungo la SS n. 300, nel Comune di Valfurva (SO), quale sviluppo del Progetto Preliminare approvato dalla DG Territorio, Urbanistica e Difesa del suolo in data 18 giugno 2014 con Decreto n. 5260.

Le attuali disposizioni normative permettono l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori (cosiddetto "appalto integrato"), di conseguenza la Progettazione Definitiva verrà adeguatamente integrata e predisposta per tale tipologia di affidamento. La Progettazione Esecutiva e la verifica/validazione del Progetto Esecutivo (quest'ultima in sostituzione di quella prevista sul Progetto Definitivo) costituiscono una eventuale seconda fase della presente Convenzione, che la Regione Lombardia, di intesa con ANAS, si riserva di attuare o meno in funzione di eventuali aggiornamenti normativi e della effettiva disponibilità delle necessarie risorse, derivanti da economie riscontrate nella precedente fase attuativa della Convenzione stessa, o dalla intervenuta disponibilità di altre fonti di finanziamento.

L'attuazione della seconda fase della presente Convenzione sarà resa esecutiva a seguito di concertazione tra ANAS e Regione, con comunicazione di Regione Lombardia a CAL in merito alla riscontrata disponibilità finanziaria per le spese da sostenere.

ART. 2

RUOLO E IMPEGNI DELLE PARTI

Regione Lombardia si impegna a:

1. finanziare la redazione del Progetto Definitivo e sua verifica/validazione, inclusi oneri per indagini, sondaggi, somme a disposizione e IVA, come risultanti dal Quadro Economico, allegato parte integrante e sostanziale della presente Convenzione (Allegato 1);
2. finanziare in seconda fase, eventualmente sulla base della effettiva disponibilità di risorse derivanti da economie riscontrate nella precedente fase attuativa della presente Convenzione o della intervenuta disponibilità di altre fonti di finanziamento, la redazione e la verifica/validazione del Progetto Esecutivo (quest'ultima in sostituzione di quella del Progetto Definitivo), inclusi oneri per indagini, sondaggi, somme a disposizione e IVA. Il Quadro Economico relativo alla seconda fase progettuale sarà validato dalla Regione Lombardia nell'ambito della comunicazione, di cui all'Art. 1, relativa alla eseguibilità della seconda fase;
3. organizzare momenti tecnici di confronto tra le Parti per verificare e condividere lo stato di avanzamento della progettazione delle opere, coinvolgendo gli eventuali ulteriori soggetti interessati;
4. aggiornare i propri strumenti di programmazione in coerenza con gli esiti dell'attività progettuale oggetto della presente Convenzione;
5. erogare a CAL le somme dovute, previa rendicontazione degli stessi, che sarà effettuata secondo quanto stabilito nei successivi articoli;
6. farsi parte attiva nei confronti di ANAS per l'acquisizione dei pareri di competenza.

ANAS, quale soggetto attuatore dell'iter approvativo, si impegna:

1. a partecipare attivamente ai momenti di confronto, segnalando eventualmente l'opportunità di coinvolgere i soggetti interessati dalle attività oggetto della presente Convenzione;
2. a svolgere le attività proprie ai fini del rilascio del parere di competenza relativo al progetto;
3. ad emanare le ordinanze di regolamentazione traffico necessarie per eventuali chiusure parziali, parzializzazioni, restringimenti e deviazioni lungo il tratto di SS 300 interessato, in tempi congrui per garantire il rispetto del Cronoprogramma da parte di CAL per l'esecuzione di sondaggi, indagini, e comunque ogni sorta di attività funzionale alla redazione del Progetto;
4. ad attivare le procedure necessarie per l'approvazione del progetto definitivo – inclusiva della localizzazione dell'opera e delle procedure di verifica / valutazione di impatto ambientale secondo le disposizioni di legge;
5. a svolgere il ruolo di autorità espropriante e compiere i relativi atti del procedimento espropriativo, con relativo finanziamento, nei propri piani programmatici;
6. a procedere alla dichiarazione di pubblica utilità;

CAL è incaricata della redazione del Progetto Definitivo e della relativa verifica/validazione del by-pass stradale, nonché, eventualmente sulla base delle condizioni di cui al precedente articolo 1, della redazione del Progetto Esecutivo e della relativa verifica/validazione (quest'ultima in sostituzione di quella prevista sul Progetto Definitivo), impegnandosi nello specifico a:

1. redigere il Progetto Definitivo e la relativa verifica/validazione del by-pass stradale (ed, eventualmente in seconda fase, redigere il Progetto Esecutivo e procedere alla relativa verifica/validazione), curando e svolgendo nel ruolo di amministrazione aggiudicatrice anche eventuali procedure di affidamento per l'individuazione di soggetti terzi esterni di supporto, per lo svolgimento delle attività che devono essere espletate da CAL (in tal caso le gare prevederanno la possibile estensione delle prestazioni alla fase esecutiva); il Progetto Definitivo in ottemperanza all'art.23 co.4 del D.Lgs. n. 50/2016 dovrà essere integrato da quegli elementi previsti dal Progetto di Fattibilità Tecnico Economica necessari per l'acquisizione dei pareri di Organi ed Enti competenti e preposti non presenti nel Progetto Preliminare; il Progetto Definitivo, qualora si dovesse procedere con appalto integrato dovrà essere adeguatamente integrato e predisposto per tale tipologia di affidamento;
2. svolgere le attività necessarie per l'acquisizione di pareri, autorizzazioni, nulla osta e degli altri atti di assenso necessari per lo svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti;
3. consegnare a Regione e ANAS il Progetto Definitivo validato (ed, eventualmente in seconda fase, il Progetto Esecutivo validato), completo di ogni elaborato progettuale previsto ai sensi di legge;
4. fornire il necessario supporto tecnico ai momenti di confronto organizzati da Regione e/o ANAS e/o alle procedure approvative di legge - compresa

l'eventuale Conferenza di Servizi decisoria di cui all'art. 14, comma 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241 o l'eventuale procedura di localizzazione di cui all'art. 2 del DPR 18 aprile 1994, n.383 e compresa l'eventuale istruttoria per il parere da assumersi da parte del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e la procedura di verifica di ottemperanza ai fini dell'impatto ambientale presso il Ministero competente, segnalando, se del caso, la necessità di partecipazione di ulteriori soggetti in relazione alla natura degli approfondimenti tecnici da eseguirsi;

5. informare progressivamente la Regione Lombardia circa lo stato di avanzamento delle attività, in riferimento al Cronoprogramma delle attività allegato (Allegato 2);
6. utilizzare, per le spese che riguardano il progetto finanziato, un sistema contabile distinto o un'adeguata codificazione contabile da apporre sui documenti di spesa;

Impegni generali delle Parti:

Regione Lombardia, ANAS e CAL si impegnano, nello svolgimento delle attività di propria competenza, a:

1. rispettare i termini concordati ed indicati nella presente Convenzione e le tempistiche di cui al Cronoprogramma allegato (Allegato 2);
2. utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso in particolare a strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti;
3. attivare ed utilizzare tutti gli strumenti e le risorse individuate nella presente Convenzione;
4. adottare, in spirito di leale collaborazione e buona fede, ogni misura idonea per pervenire alla positiva e tempestiva conclusione delle attività previste nella presente Convenzione, impegnandosi a svolgere le attività a tal fine necessarie astenendosi da qualsiasi comportamento che possa compromettere e/o ritardare la realizzazione di detto scopo;
5. garantire la massima trasparenza, disponibilità e collaborazione in tutte le fasi attuative della presente Convenzione.

ART. 3

REFERENTI OPERATIVI

I rapporti tra la Regione Lombardia, ANAS e CAL saranno oggetto di appropriato collegamento e coordinamento a mezzo di funzionari designati rispettivamente dalle parti.

ART. 4

QUADRO ECONOMICO ED EROGAZIONE DEL CORRISPETTIVO

Il Quadro Economico per la redazione del Progetto Definitivo ammonta a un importo complessivo di euro 5.000.000,00 comprensivo di IVA e oneri accessori (Allegato 1); l'importo, interamente finanziato da Regione, costituisce limite massimo ad esclusivo ristoro dei costi sostenuti.

Il Quadro Economico, Allegato 1 alla presente Convenzione, non ricomprende l'eventuale seconda fase, di cui all'articolo 1.

Qualora la Regione Lombardia, di intesa con ANAS, in base a quanto indicato all'articolo 1 decida di rendere esecutiva la seconda fase della presente Convenzione attraverso la comunicazione di cui al medesimo articolo, nella stessa sarà indicato un Quadro Economico Integrato relativo all'insieme della prima e della seconda fase progettuale che validerà il nuovo importo, interamente finanziato dalla Regione Lombardia, che costituisce limite massimo ad esclusivo ristoro dei costi sostenuti per la prima e la seconda fase attuativa della presente Convenzione.

L'importo del Quadro Economico relativo alla prima fase attuativa sarà erogato a CAL in coerenza con il Cronoprogramma allegato (Allegato 2) secondo le seguenti modalità:

- una prima quota, pari al 10% dell'importo complessivo, corrispondente a euro 500.000 (IVA e oneri accessori inclusi), sarà erogata dalla Regione Lombardia alla firma della presente Convenzione;
- le erogazioni successive avverranno a cadenza tri/semestrale sulla base delle necessità di cassa dichiarate da CAL a condizione che le somme precedentemente erogate siano state utilizzate in percentuale almeno pari all'80%;
- l'erogazione del saldo sarà effettuata a seguito della approvazione ed eventuale validazione del Progetto Definitivo, previa attestazione da parte di CAL delle spese sostenute e ancora da sostenere e conseguente eventuale rideterminazione del contributo da parte di Regione;
- nel caso si proceda alla seconda fase attuativa della Convenzione, quanto indicato all'alinea precedente verrà considerato quale quota intermedia
- ulteriori erogazioni avverranno dopo la comunicazione di cui all'art.1, con riferimento all'importo del Quadro Economico Integrato, sempre a cadenza tri/semestrale sulla base delle necessità di cassa dichiarate da CAL a condizione che tutte le somme precedentemente erogate siano state utilizzate in percentuale almeno pari all'80%;
- l'erogazione del saldo finale del Quadro Economico Integrato sarà effettuata a seguito della validazione del Progetto Esecutivo, previa attestazione da parte di CAL delle spese sostenute e ancora da sostenere e conseguente eventuale rideterminazione del contributo da parte della Regione Lombardia.

ART. 5

ECONOMIE DI SPESA

Le economie conseguite a qualsiasi titolo, anche derivanti dai ribassi d'asta, sono accantonate e potranno essere eventualmente utilizzate da CAL nell'ambito della presente Convenzione solo su espressa e preventiva autorizzazione di Regione, per le attività complementari a quelle oggetto della presente Convenzione.

A seguito del completamento di tutte le attività oggetto della presente Convenzione, le economie finali tornano nella disponibilità programmatiche di Regione Lombardia.

Qualora, le economie conseguite - insieme alla eventuale intervenuta disponibilità di altre fonti di finanziamento - consentano la redazione e verifica/validazione del Progetto Esecutivo le stesse, qualora intervenga l'intesa tra ANAS e Regione di cui all'art.1, saranno a tal fine utilizzate.

ART. 6

VERIFICHE E CONTROLLI

La Regione Lombardia potrà effettuare controlli amministrativi e verifiche, cui CAL deve offrire la massima collaborazione.

I controlli amministrativi hanno come oggetto principale la correttezza della spesa.

CAL si impegna a:

- acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dalla Regione Lombardia, anche mediante ispezioni, per le verifiche di competenza;
- conservare presso la sede operativa e mettere tempestivamente a disposizione, laddove richiesto dalle competenti strutture di Regione, la documentazione relativa a tutte le attività oggetto della presente Convenzione.

ART. 7

RENDICONTAZIONE DELLE SPESE E TRASFERIMENTO DELLE RISORSE

Il trasferimento delle risorse finanziarie a saldo è strettamente connesso all'attività di rendicontazione delle spese sostenute e condizionato ai successivi controlli da parte di Regione Lombardia.

ART. 8

TEMPI DI ATTUAZIONE

CAL si impegna ad assicurare l'avanzamento delle attività oggetto della presente Convenzione secondo il Cronoprogramma allegato (Allegato 2), al fine di conseguire gli obiettivi procedurali e di spesa, e si impegna a segnalare al referente operativo regionale competente ogni scostamento dal Cronoprogramma presentato ed ogni eventuale ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione delle attività, motivandone la presenza, e a proporre le relative azioni correttive. Il suddetto Cronoprogramma potrà essere soggetto a

modifica a causa di circostanze e/o eventi non prevedibili e indipendenti da CAL, quali l'insorgere di contenziosi in fase di gara.

ANAS è da considerarsi sin d'ora manlevata da eventuali responsabilità ed oneri derivanti dal mancato rispetto del cronoprogramma allegato e/o da inadempimenti dipendenti dall'operato di CAL.

ART. 9

DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha durata dalla data della sua sottoscrizione fino al 31.12.2023.

Eventuali proroghe potranno essere attuate mediante la sottoscrizione di apposito atto integrativo alla presente convenzione.

ART. 10

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per eventuali controversie relative alla validità, interpretazione o esecuzione della presente Convenzione la competenza territoriale esclusiva è del Foro di Milano.

ART. 11

PATTO DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti convengono che tutti i dati personali di cui verranno in possesso saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui alla presente Convenzione, nel rispetto dei contenuti e degli obblighi di cui al d.lgs. 196/2003 per la parte non abrogata nonché al Regolamento UE n. 2016/679 recante il "Regolamento generale sulla protezione dei dati personali".

Le Parti si impegnano a non divulgare né utilizzare per fini diversi da quelli inerenti alla presente Convenzione, anche successivamente alla cessazione della stessa, le notizie riservate di cui sia venuta a conoscenza e come tali definite dalla Regione Lombardia.

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti o raccolti in conseguenza della stipula della presente Convenzione verranno trattati esclusivamente per le finalità ivi indicate ed in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

ART. 12

DOMICILIO LEGALE

Agli effetti della presente Convenzione le parti eleggono domicilio legale ognuno presso la propria sede legale:

Per Regione Lombardia

Per ANAS

Per CAL

Il presente atto viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale delle Parti.

Allegato 1: QUADRO ECONOMICO

Allegato 2: CRONOPROGRAMMA

CONVENZIONE RL - PROV. SO - ANAS - CAL "GALLERIA DEL RUINON"

ALLEGATO 1 - QUADRO ECONOMICO

	importo
REDAZIONE PD, VERIFICA, SPESE TECNICHE E GENERALI	3.807.867,44
SONDAGGI/INDAGINI	150.000,00
IMPREVISTI	140.493,22
TOTALE LAVORI + SOMME	4.098.360,66
 IVA 22%	 901.639,35
TOTALE + IVA	5.000.000,00

CONVENZIONE SS 300 "GALLERIA DEL RUINON" - ALLEGATO 2

ID	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	01 luglio 05/07/15	01 aprile 11/03/18	01 gennaio 08/01/19	01 ottobre 12/01/21	01 luglio 11/09/22	01 aprile 03/06/24	01 gennaio 04/02/27	01 ottobre 17/11/30	01 luglio 10/03/21	01 aprile 02/05/23	01 gennaio 09/01/24	01 ottobre 05/06/26	01 luglio 16/02/29	01 aprile 10/07/31	01 gennaio 19/01/30	01 ottobre 11/10/32
1	BYPASS STRADALE DELLA FRANA DEL RUINON - CRONOPROGRAMMA	2616 g	mar 01/02/22	sab 31/03/29																
2	SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE RL-ANAS-CAL	0 g	mar 08/02/22	mar 08/02/22																
3	ATTIVITA' GARA PD+PE	181 g	mer 09/02/22	lun 08/08/22																
4	PROGETTAZIONE DEFINITIVA	304 g	mar 09/08/22	gio 08/06/23																
5	INDAGINI E SONDAGGI	121 g	mar 09/08/22	mer 07/12/22																
6	REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO	304 g	mar 09/08/22	gio 08/06/23																
7	CDS PD/VIA/P.U./ APPROVAZIONE	214 g	ven 09/06/23	lun 08/01/24																
8	REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	181 g	mar 09/01/24	dom 07/07/24																
9	ATTIVITA' GARA VALIDAZIONE PE	150 g	ven 09/02/24	dom 07/07/24																
10	VALIDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	31 g	lun 08/07/24	mer 07/08/24																
11	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	92 g	gio 08/08/24	gio 07/11/24																
12	GARA LAVORI	274 g	ven 08/11/24	ven 08/08/25																
13	ESECUZIONE LAVORI	1248 g	sab 09/08/25	dom 07/01/29																
14	COLLAUDI	91 g	lun 08/01/29	dom 08/04/29																